

COMUNE DI SALASSA
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22

OGGETTO: Approvazione tariffe I.U.C. e termini di versamento

L'anno Duemilaquattordici addì Ventotto del mese di luglio alle ore **21,00** nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto. Alla convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

	PRESENTE	ASSENTE
GELMINI Sergio	X	
BARENGO Rosanna Maria	X	
ANSINELLO Giuseppe Jarno	X	
BIANCHETTA Roberta	X	
CALLOT Pier Gianni	X	
COSENTINO Alessia		X
SERENA Alessandro		X
DITOMMASO Matteo Armando	X	
MORO Marco Antonio		X
NISTRIO Giuseppe	X	
BUGNI Gianfranco	X	
TOTALI	8	3

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:	Presenti 8
COSENTINO Alessia – SERENA Alessandro – MORO Marco	Assenti 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Sig. GELMINI Sergio nella sua qualità di Sindaco;
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.

97,c.4 a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale dr.ssa Grandi Maria Teresa.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000);
- il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000);

per quanto concerne la regolarità tecnica;

OGGETTO: Approvazione tariffe I.U.C. e termini di versamento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Responsabile del Servizio Tributi è individuato quale Responsabile I.U.C. per il Comune di Salassa;

Ricordato che:

ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (. I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- Uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La I.U.C. è pertanto così composta:

- Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario di immobili, escluse le abitazioni principali,
- Componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico del proprietario detentore o possessore dell'immobile,
 - Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Evidenziato che:

- a seguito del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di federalismo fiscale, con l'introduzione, fra le altre, dell'imposta municipale propria (IMU), che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014;
- ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata, in via sperimentale, prevista l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;
- sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013, una quota dell'IMU sperimentale, pur secondo criteri diversi, è stata riservata allo Stato;

Rilevato che:

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili ai commi da 669 a 679;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;
- L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 della Legge di Stabilità 2014;
- Il D.L. n. 16 del 6/3/2014 dispone la possibilità per i Comuni di deliberare l'aumento delle aliquote TASI;

Rilevato che:

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono contenuti nel D.P.R. 158/1999;

- la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- nella commisurazione della tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto da quello che deve essere coperto con il tributo;
- si debba ripartire il gettito T.A.R.I. tra utenze domestiche e non domestiche nella misura del 70% del gettito della tariffa per le prime e del 30% di tale gettito per le seconde;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

RITENUTO OPPORTUNO, per l'anno 2014, determinare le **aliquote IUC**, definendole nel seguente modo:

TRIBUTO IMU

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

Si propone di mantenere **invariate le tariffe IMU rispetto al 2013** (aliquote base).

TRIBUTO TARI

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla definizione delle tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

Ritenuto che, a fronte di quanto sopra riportato, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

UTENZE DOMESTICHE 2014

Descrizione	n.comp	Q.fissa	Q.variabile
		2014	2014
101 Utenza domestica Residenziale	1	0,92796	48,51438
101 Utenza domestica Residenziale	2	1,08262	87,32589
101 Utenza domestica Residenziale	3	1,19309	111,58308
101 Utenza domestica Residenziale	4	1,28147	126,13739
101 Utenza domestica Residenziale	5	1,36985	140,69171
101 Utenza domestica Residenziale	6	1,43613	164,9489
102 Utenza domestica Residenziale (Seconde Case)	1	0,92796	48,51438
102 Utenza domestica Residenziale (Seconde Case)	2	1,08262	87,32589
102 Utenza domestica Residenziale (Seconde Case)	3	1,19309	111,58308
102 Utenza domestica Residenziale (Seconde Case)	4	1,28147	126,13739
102 Utenza domestica Residenziale (Seconde Case)	5	1,36985	140,69171
102 Utenza domestica Residenziale (Seconde Case)	6	1,43613	164,9489
103 Utenza domestica non Residenziale	1	0,92796	48,51438
103 Utenza domestica non Residenziale	2	1,08262	87,32589
103 Utenza domestica non Residenziale	3	1,19309	111,58308
103 Utenza domestica non Residenziale	4	1,28147	126,13739
103 Utenza domestica non Residenziale	5	1,36985	140,69171
103 Utenza domestica non Residenziale	6	1,43613	164,9489
104 Unità domestiche Giuridiche	1	0,92796	48,51438
104 Unità domestiche Giuridiche	2	1,08262	87,32589
104 Unità domestiche Giuridiche	3	1,19309	111,58308
104 Unità domestiche Giuridiche	4	1,28147	126,13739
104 Unità domestiche Giuridiche	5	1,36985	140,69171
104 Unità domestiche Giuridiche	6	1,43613	164,9489
105 Pertinenze di abitazioni residenziali	1	0,92796	0
105 Pertinenze di abitazioni residenziali	2	1,08262	0
105 Pertinenze di abitazioni residenziali	3	1,19309	0
105 Pertinenze di abitazioni residenziali	4	1,28147	0
105 Pertinenze di abitazioni residenziali	5	1,36985	0
105 Pertinenze di abitazioni residenziali	6	1,43613	0
106 Pertinenze di abitazioni non residenziali	1	0,92796	0
106 Pertinenze di abitazioni non residenziali	2	1,08262	0
106 Pertinenze di abitazioni non residenziali	3	1,19309	0
106 Pertinenze di abitazioni non residenziali	4	1,28147	0
106 Pertinenze di abitazioni non residenziali	5	1,36985	0
106 Pertinenze di abitazioni non residenziali	6	1,43613	0

UTENZE NON DOMESTICHE 2014

DESCRIZIONE	COMP.	Q.F.	Q.V.
Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0	0,38674	0,26482
Carpeggi, distributori carburanti	0	0,96686	0,66714
Stabilimenti Balneari	0	0,45926	0,31676
Esposizioni, autosaloni	0	0,51969	0,36158
Alberghi con ristoranti	0	1,29318	0,89529
Alberghi senza ristoranti	0	1,0998	0,76288
Case di cura e riposo	0	1,14815	0,79649
Uffici, agenzie e studi professionali	0	1,36569	0,94723
Banche ed Istituti di credito	0	0,70097	0,48686
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri b	0	1,34152	0,9289
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0	1,76452	1,21816
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricis	0	0,87017	0,60093
Carrozzeria, autoufficina, meccanico	0	1,11189	0,76899
Attività industriali, con capannoni di produzione	0	0,51969	0,35649
Attività artigianali, di produzione beni specifici	0	1,31735	0,90853
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0	3,62573	3,05559
Bar, Caffè, Pasticceria	0	3,02144	2,64818
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentar	0	2,12709	1,46974
Plurilicenze alimentari e/o miste	0	1,86121	1,28233
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0	5,43859	2,64818
Discoteche, night club	0	1,25692	0,87186
Magazzini senza vendita diretta	0	0	0
Impianti sportivi	0	0	0
Banchi di mercato genere alimentari	0	0	0

TRIBUTO TASI

Considerato che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 3,3 per mille;

Considerato che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013

Considerato che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia **occupata da un soggetto diverso dal titolare** del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante, si intende prevedere la misura del **30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'esplicito rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

NOTA:				
<i>COSTI SERVIZI INDIVISIBILI previsti 2014</i>	<i>costo annuo lordo</i>	<i>% copertura costi con TASI</i>	<i>SPESA</i>	<i>CODICE DI BILANCIO</i>
spese impianti sportivi	€ 11.000,00	100%	€ 11.000,00	1060203
servizi ILLUMINAZIONE pubblica	€ 75.000,00	100%	€ 75.000,00	1080203
Servizi MANUTENZIONE PATRIMONIO	€ 14.000,00	100%	€ 14.000,00	1010503
Servizio personale ufficio tecnico	€ 24.200,00	100%	€ 24.200,00	1080101
spesa SERVIZIO SGOMBERO NEVE	€ 9.400,00	100%	€ 9.400,00	1080103
servizi polizia municipale	€ 29.000,00	100%	€ 29.000,00	1030101
Cura del verde pubblico	€ 8.200,00	100%	€ 8.200,00	1090603
servizio cimiteriale	€ 8.700,00	100%	€ 8.700,00	1100503/5
	€ 179.500,00		€ 179.500,00	

Si propongono le seguenti aliquote della TASI:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,50 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,50 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D e immobili strumentali	1,50 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,50 per mille

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

- che tutto** quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU , TARI, TASI nelle misure indicate in premessa;
- di determinare** la decorrenza delle suddette misure dal **01.01.2014**;
- di dare fissare per ciascuna delle componenti IUC i seguenti termini di pagamento:**
I.M.U.: Acconto 50% entro il 16.06.2014 (già versato)
Saldo 50% entro il 16.12.2014


TA.RI.: Acconto 40% entro il 31.07.2014, 40% entro 30/09/2014
Saldo 20% entro il 16.12.2014

TA.SI.: Acconto 50% entro il 16.10.2014
Saldo 50% entro il 16.12.2014
- di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 con votazione palese favorevole unanime.

PARERI - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D. L. n. 174 del 10.10.2012, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.




IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Teresa GRANDI

il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(GELMINI Sergio)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Maria Teresa GRANDI)




PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – www.comune.salassa.to.it – accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18.6.2009, n. 69) per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 30 LUG, 2014

Salassa, 30 LUG, 2014



Il Segretario comunale
Dr.ssa Maria Teresa GRANDI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 in data 30 LUG, 2014.



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Maria Teresa GRANDI)

